

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 231/CGF – RIUNIONE DEL 24 APRILE 2012

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Antonio Patierno – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIAMMARIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/MANTOVA DEL 31.3.2012 – CAMPIONATO D. BERRETTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 108/345 del 4.4.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 108/345 del 4.4.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 30.4.2012 al signor Specchia Giammario.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Portogruaro Summaga/Mantova disputato il 31.3.2012, il signor Specchia protestava nei confronti della terna arbitrale; allonatanato, continuava a protestare con atteggiamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, dall'esterno del recinto di gioco.

Avverso tale provvedimento la società Portogruaro Summaga ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.4.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Venezia), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOTTO DAVIDE SEGUITO GARA BARLETTA/ SIRACUSA DEL 4.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 181/DIV del 5.4.2012)

L'U.S. Siracusa S.r.l. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Davide Baiocco del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la decisione di cui in epigrafe, a seguito dei fatti avvenuti nella gara Barletta/Siracusa, disputata il 4.4.2012, valevole per il Campionato Lega Pro di Prima Divisione 2011/2012 Girone B.

Deduce a fondamento del ricorso la eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata, di cui chiede la riduzione, in considerazione del fatto che il comportamento dell'incolpato è stato meramente irrispettoso nei confronti dell'assistente arbitrale.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La condotta del Baiocco, alla luce del referto dell'assistente di gara, peraltro non contestato, presenta un duplice aspetto di violazione disciplinare, non solo nei confronti dell'assistente, al quale ha rivolto, dopo un prima frase ingiuriosa, una ulteriore espressione con fare minaccioso: "tu falla finita, non mi devi rompere il c...". E sempre nello stesso contesto ha poi minacciato un avversario dicendogli "tu stai zitto o ti taglio la testa".

Tale espressione ancorchè metaforica non è certamente priva di un preciso intento intimidatorio, che assume, come tale, rilevanza disciplinare.

La sanzione appare quindi del tutto giusta e congrua rispetto alla violazione disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. -NOTA N. 6816/815 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 E NOTA N. 6819/814 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

La società reclamante impugna la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale indicata in epigrafe, articolando tre distinti motivi di censura.

Anzitutto, la società sostiene la nullità della pronuncia, per la errata indicazione, nell'epigrafe e nel dispositivo, della *inesistente* società "Taranto Sport S.r.l."

La censura è priva di fondamento. Si tratta, all'evidenza, di un mero errore formale, che non determina alcuna nullità della decisione.

Infatti, anche alla luce degli atti di deferimento e al preciso contenuto della motivazione della pronuncia, è inequivoca la portata soggettiva della pronuncia sanzionatoria, che riguarda,

senza alcun dubbio, la A.S. Taranto Calcio S.r.l., la quale ha potuto pienamente difendersi, tanto in primo, quanto in secondo grado.

Con il secondo, complesso, motivo di gravame, la società reclamante, pur riconoscendo lealmente la sussistenza degli addebiti contestati, afferma l'eccessività della sanzione inflitta dal giudice, ritenendo più congrua una penalizzazione "di 2 punti o al massimo di 3 punti (in luogo dei quattro statuiti in primo grado)."

Al riguardo, la società deduce che l'art. 10, comma 3, lett. b) C.G.S. sanziona, "nella misura di almeno un punto di penalizzazione", la condotta consistente nel mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, dovuti per il trimestre di riferimento "e per quello precedente".

Pertanto, a suo dire, "*se si suppone che il controllo gestionale si trascini nel tempo, non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, i trimestri precedenti (rimasti ancora inadempiti e già sanzionati) devono per forza logico-giuridica venire in rilievo secondo il vincolo della continuazione.*"

La società aggiunge che, in ogni caso, la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con altra pronuncia adottata nella stessa seduta del 12.4.2012, la quale, per analoghi fatti, ha comminato la sanzione di soli tre punti di penalizzazione.

Anche questa censura è infondata.

Il collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, con decisione del 12.4.2012.

Secondo tale indirizzo, ciascun inadempimento, maturato alla fine del trimestre considerato, dà luogo all'illecito sanzionabile con almeno un punto di penalizzazione e i successivi inadempimenti ulteriori, protrattisi nei trimestri successivi, sono a loro volta autonomamente sanzionabili, senza che sia configurabile un'ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite, la quale giustificerebbe una significativa riduzione del trattamento sanzionatorio dell'illecito.

Pertanto, è corretta la decisione impugnata, la quale, alla data del 14.2.2012, ha riscontrato la sussistenza di due inadempimenti relativi al secondo trimestre, nonché la persistenza di due inadempimenti relativi al primo trimestre. In relazione ai quattro inadempimenti accertati, quindi, la sanzione di quattro punti di penalizzazione, attestata sul minimo edittale, risulta pienamente congrua.

Né rileva la circostanza che altra pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, adottata lo stesso 12.4.2012, abbia applicato, ad altra società, la sanzione di soli 3 punti di penalizzazione per gli inadempimenti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2011.

Con un terzo motivo, la società reclamante deduce di avere corrisposto ai propri tesserati, alla data del 14.2.2012, emolumenti per € 368.510,00. Tale comportamento dovrebbe essere valutato quale circostanza attenuante, ai sensi dell'articolo 16 del codice di giustizia sportiva.

Nemmeno questa prospettazione può essere condivisa.

Infatti, il parziale e tardivo adempimento delle obbligazioni non elide né attenua, in modo rilevante, il disvalore complessivo dell'illecito accertato, giustificando la misura della sanzione di 4 punti di penalizzazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6716/807 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

Con ricorso preannunciato e tempestivamente formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 82/A/2010, la U.S. Foggia S.p.A. di Foggia ha proposto gravame avverso la decisione in epigrafe della Commissione Disciplinare Nazionale, così come riportata nel Com. Uff. n. 83/CDN del 13 aprile scorso, lamentando l'eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata e chiedendone, in riforma, la riduzione da due ad un punto di penalizzazione in classifica.

A sostegno della sua domanda adduce che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett. b) C.G.S. la società, in ragione del mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti dovuti per il secondo trimestre e per quello precedente, avrebbe dovuto essere destinataria della sanzione della penalizzazione di un solo punto in classifica.

La Commissione Disciplinare Nazionale, invece, cadendo in errore interpretativo e ponendo in essere una disparità di trattamento con altro caso analogo, avrebbe comminato l'impugnata sanzione.

Dalla documentazione depositata risulta che la Procura Federale, con nota del 27.3.2012, su segnalazione della Co.Vi.So.C. del 14.3.2012, ha deferito alla C.D.N. i signori Sergio Leoni, Gennaro Casillo, Giuseppe Affatato e la società U.S. Foggia S.p.A., per aver violato il primo, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, il secondo ed il terzo quali procuratori speciali e legali rappresentanti del medesimo soggetto giuridico, l'art. 85, lett. C) paragrafo V) N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., per *“non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché del pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale”* nonché la società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S..

L'addebito contestato si riferisce mancata documentazione, entro il 14.2.2012, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, connessi agli emolumenti liquidati ai tesserati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché delle rate afferenti i contributi Enpals, scadute il 30.9.2011, con conseguente plurima violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. C) par. V) N.O.I.F., ascrivibile sia ai legali rappresentanti pro-tempore della società che alla medesima, a titolo di responsabilità diretta.

La C.D.N., nella riunione del 12.4.2012 ha disposto, su istanza degli interessati, assentita dalla Procura Federale, l'applicazione dell'inibizione per mesi due nei confronti dei signori Leoni, Casillo e Affatato nonché la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della società U.S. Foggia S.r.l..

Dopo l'istruzione, è stata fissata l'odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l'avv. Eduardo Chiacchio e l'avv. Michele Cozzone per la reclamante e il dott. Giuseppe Chinè in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento del ricorso i primi e per il suo rigetto il secondo.

La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi, ritiene che il ricorso proposto dalla U.S. Foggia S.p.A. di Foggia non possa essere accolto per le motivazioni che seguono.

La reclamante pone, quale tesi, che la C.D.N. non avrebbe applicato la pena edittale di un punto di penalizzazione per la violazione prevista dall'art. 10, comma 3 lett. b) C.G.S. e riferita al “a) mancato pagamento nei termini fissati...delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di

Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti....b) per il secondo trimestre (1° ottobre – 31 dicembre) e per quello precedente,ove non assolto prima....”

Ad avviso di questa Corte, però, l’assunto difensivo è errato poiché si fonda, in primo luogo, su un equivoco di fatto e, poi, su un’operazione ermeneutica non condivisibile.

L’art. 10 C.G.S. disciplina la materia dei doveri, tra l’altro, delle società in ordine sia al pagamento degli emolumenti e delle connesse imposte e contributi previdenziali.

Prevede, espressamente, che il pagamento, nei termini fissati, degli emolumenti dovuti ai tesserati comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 punto in classifica.

La stessa sanzione è prevista per il mancato pagamento delle imposte e dei contributi Enpals.

Ora, dalla nota CO.VI.SOC e dal conseguente deferimento della Procura Federale si può rilevare che le contestazioni rivolte alla società reclamante sono due: la prima connessa al mancato pagamento delle ritenute e dei contributi Enpals e la seconda relativa al mancato pagamento, nei termini previsti, della rata Enpals scaduta il 30 settembre 2011.

La società, invece, ritiene trattarsi di un’unica violazione traendone convincimento dalla lettera dell’art. 10, comma 3,lett. b), ove si fa riferimento sia al mancato pagamento di quanto dovuto per il trimestre di riferimento “e per quello precedente”, deducendone una sorta di “continuazione” del comportamento lesivo.

Ma la previsione dell’art. 10 comma 3,lett. b) C.G.S., com’è noto, deve essere letta in coordinazione con quanto indicato dall’art. 85 N.O.I.F. e ne emerge che nei termini ivi indicati debbono essere pagati, per quello che qui interessa, tutti i contributi e le imposte dovute per ogni trimestre e che il mancato pagamento – ove perpetuato nei trimestri successivi - integra una nuova ed originale fattispecie di violazione che merita autonoma sanzione, così come indicato dalla Sezioni Unite di questa Corte nel Com. Uff. 289/CGF – 2010/2011, richiamato nella decisione del 12 aprile 2012 in Com. Uff. 228/CGF – 2011/2012).

Infatti, compreso che la *ratio* della norma è la tutela della regolarità, non solo tecnica ma anche gestionale, dei campionati sportivi, non può ritenersi che l’inottemperanza ai doveri di una corretta e puntuale regolarità della conduzione societaria, nelle sue multiformi fattispecie (pagamento di emolumenti, ritenute Irpaf, contributi Enpals ecc..) possa essere sanzionata in modo grossolanamente cumulativo, facendo perdere specificità lesiva ad ogni violazione.

Come ribadito dalle Sezioni Unite nella decisione da ultimo richiamata – e che questa Corte condivide – “poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo”.

E ciò appare pienamente attinente alle esigenze di tutela poiché impone alla società inadempiente, pena più gravi sanzioni, di correggere con tempestività l’irregolarità gestionale. Diversamente opinando si lascerebbe alla completa discrezionalità di ogni società la decisione sul momento in cui ottemperare al proprio inadempimento, visto che, una volta concretizzata la violazione, nessun altra aggiuntiva sanzione sarebbe irrogabile.

La qual cosa è, con ogni evidenza, irrazionale e giuridicamente aberrante.

Nel caso in esame, alla mancata documentazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpaf e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, va unita l’altra violazione contestata, ovvero il mancato pagamento delle rate scadute il 31.12.2011 del debito Enpals.

Si tratta, pertanto, di due distinte violazioni e, come tali, meritevoli di distinta sanzione, applicata, peraltro, nella misura del minimo edittale per ognuna di esse.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 300,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;**
- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 A CARICO DI LUIGINA CAPPIELLO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. – NOTA N. 6834/817PF10-11/SP/BLP DEL 29.3.2012 - (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 83/CDN DEL 13.4.2012)**

La Società A.C. Montichiari S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Di seguito, in sintesi, i fatti.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) riscontrava che:

- la società A.C. Montichiari non aveva documentato agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché delle rate ENPALS scadute al 30 settembre 2011 in violazione di quanto disposto dall’art. 85, lettera C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S.;

- la stessa società aveva provveduto al pagamento in contanti di quota parte degli emolumenti dovuti al tesserato Leonardo Muchetti per il mese di luglio 2011, in violazione di quanto disposto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV, N.O.I.F..

Conseguentemente, la Co.Vi.So.C. trasmetteva gli atti alla Procura Federale che deferiva gli odierni ricorrenti alla Commissione disciplinare nazionale la quale, a sua volta, infliggeva agli stessi le sanzioni indicate in epigrafe.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 febbraio 2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva la violazione del principio del *ne bis in idem* giacché la stessa società, per gli stessi accadimenti e nella stessa stagione sportiva, era stata già sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Veniva evidenziato, inoltre, che gli inadempimenti si riferiscono tutti alla stagione sportiva precedente mentre, stando all’interpretazione letterale della norma, le società possono essere sanzionate soltanto per gli inadempimenti relativi alla stagione sportiva in corso. Subordinatamente, si richiamava l’orientamento della giurisprudenza alla luce del quale assume rilievo il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di contrasti relativi all’applicazione della legge.

Si chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via gradata, la riduzione della sanzione nella misura di giustizia.

All’odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Chinè, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’Avv. Stefano Vitale per delega dell’Avv. Mattia Grassani, difensore della società A.C. Montichiari S.p.A., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti,

La Corte visto il combinato disposto dell’articolo 85, lett. c), paragrafi IV e V N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S.;

- visto l’art. 4, comma 1, C.G.S.;

- preso atto dell’interpretazione di tali disposizioni resa dalle SS.UU. della C.G.F. con decisione n. 228/CGF in data 20 aprile 2012, le cui considerazioni e conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili;

- visti tutti gli atti di causa, dai quali discende una fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto di esame da parte delle citate SS.UU.;

- respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società A.C. Montichiari S.p.A..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6767/813PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6768/812PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

La Società Spal 1907 S.p.A. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Di seguito, in sintesi, i fatti.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) riscontrava che la società Spal 1907 non aveva documentato, alla scadenza del termine del 14 febbraio 2012, l'avvenuto pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle stesse mensilità, come previsto dall'art. 85, lett. c), paragrafi IV e V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S..

Conseguentemente, la Co.Vi.So.C. trasmetteva gli atti alla Procura federale la quale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- a) il signor Buttelli Cesare, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società;
- b) il signor Bena Stefano, Amministratore delegato e legale rappresentante della società;
- c) il signor Gessi Sergio, Consigliere e legale rappresentante della società;
- d) la società Spal 1907 S.p.A.

Prima dell'inizio del dibattimento davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale le persone fisiche deferite depositavano istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale esprimeva il proprio assenso. Conseguentemente, la C.D.N., ai sensi dell'articolo 23, comma 2, C.G.S., emetteva ordinanza non impugnabile con la quale infliggeva le sanzioni dell'inibizione di mesi 4 e dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti degli stessi.

Il giudizio proseguiva, quindi, nei confronti della sola Società Spal 1907 S.p.A., alla quale la C.D.N. comminava la sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 febbraio 2012, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva l'abnormità della sanzione, addirittura superiore a quanto richiesto dalla Procura Federale (3 punti di penalizzazione), e la violazione del principio del *ne bis in idem*, laddove veniva inflitto un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle due violazioni contestate nei due trimestri quando invece la norma prevede la sanzione di almeno un punto di penalizzazione in classifica per ciascun inadempimento perpetrato nel trimestre in considerazione e in quello precedente. Pertanto, la penalizzazione sarebbe dovuta consistere in punti 2 in classifica, uno per il mancato pagamento degli emolumenti e uno per il mancato versamento degli oneri fiscali e previdenziali.

Si chiedeva la riduzione della sanzione a punti 2 di penalizzazione o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

All'odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Chinè, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l'Avv. Stefano Vitale per delega dell'Avv. Mattia Grassani, difensore della società Spal 1907 S.p.A., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti;

- la Corte visto il combinato disposto dell'art. 85, lett. c), paragrafi IV e V .N.O.I.F. e dell'art. 10, comma 3, C.G.S.;

- visto l'art. 4, comma 1, C.G.S.;

- preso atto dell'interpretazione di tali disposizioni resa dalle SS.UU. della C.G.F. con decisione n. 228/CGF in data 20 aprile 2012, le cui considerazioni e conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili;

- visti tutti gli atti di causa, dai quali discende una fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto di esame da parte delle citate SS.UU.;

- respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla Società Spal 1907 S.p.A. e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6722/808 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6721/809 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

La società reclamante impugna la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, indicata in epigrafe, articolando un unico, complesso, motivo di censura.

In particolare, la società reclamante afferma l'eccessività della sanzione inflitta dal Giudice, ritenendo più appropriata una penalizzazione di due punti (in luogo dei tre statuiti in primo grado)."

Al riguardo, la società deduce che l'art. 10, comma 3, lett. b) C.G.S. sanziona, "nella misura di almeno un punto di penalizzazione", la condotta consistente nel mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, dovuti per il trimestre di riferimento "e per quello precedente".

La società aggiunge che, in ogni caso, la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con altra pronuncia adottata nella stessa seduta del 12.4.2012, la quale, per analoghi fatti, ha comminato la sanzione di soli tre punti di penalizzazione.

La censura è infondata.

Il collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento interpretativo espresso dalle sezioni unite, con decisione del 12.4.2012. Secondo tale indirizzo, ciascun inadempimento, maturato alla fine del trimestre considerato, dà luogo all'illecito sanzionabile con almeno un punto di penalizzazione e i successivi inadempimenti ulteriori, protrattisi nei trimestri successivi, sono, a loro volta, autonomamente sanzionabili, senza che sia configurabile un'ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite, che legittimerebbe un trattamento sanzionatorio attenuato, rispetto al cumulo materiale delle sanzioni.

Pertanto, è corretta la decisione impugnata, la quale, alla data del 14.2.2012, ha riscontrato la sussistenza di due inadempimenti relativi al secondo trimestre, nonché la persistenza di un

inadempimento relativo al primo trimestre. In relazione ai tre inadempimenti accertati, quindi, la sanzione di tre punti di penalizzazione, attestata sul minimo edittale, risulta pienamente congrua.

Né rileva la circostanza che altra pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, adottata lo stesso 12.4.2012, abbia applicato, ad altra società, la sanzione di soli 3 punti di penalizzazione per gli inadempimenti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2011.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 24 maggio 2012

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete